

STATUTO

KEPOS IMPRESA SOC. COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VARESE VA VIA GOLDONI 33

Numero REA: VA - 377358

Codice fiscale: 03765100122

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-03-2020 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" a repertorio n.7028/4197

S T A T U T O

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita una società cooperativa, denominata:

"KEPOS IMPRESA SOC. COOPERATIVA SOCIALE"

La sede è fissata nel Comune di **VARESE**.

L'organo amministrativo può istituire sedi secondarie, agenzie ed uffici anche in altre località, purché in Italia.

Art. 2 - Durata

La durata della società è fissata fino al **31 (trentuno) dicembre 2099 (duemilanovantanove)** e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci anche prima della data di scadenza.

TITOLO II

Disciplina di riferimento

Art. 3 - Normativa generale

Alla cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, quelle contenute nel Titolo VI del codice civile nonché, in quanto compatibili, quelle previste dal Titolo V del codice medesimo, in materia di società a responsabilità limitata.

Art. 4 - Normativa speciale

Alla cooperativa si applicano, anche, tutte le leggi speciali in materia, in particolare la legge 8 novembre 1991, n.381, e il d.lgs 3 luglio 2017, n. 112.

Art. 5 - Regime mutualistico

La cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi degli articoli 2512 e seguenti del codice civile.

TITOLO III

Scopo - Oggetto - Esercizio dell'attività

Art. 6 - Scopo sociale

Scopo della cooperativa è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale, attraverso lo svolgimento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo uno, primo comma punto b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, nonché le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del d.lgs 3 luglio 2017, n. 112 tramite le

attività previste all'art.2 comma 4 del predetto decreto. L'esperienza e l'impegno lavorativo sono vissuti attraverso i valori della partecipazione, della responsabilizzazione, della collaborazione solidale, dell'espressività, della socializzazione, in vista del raggiungimento di una propria autonomia e del superamento delle condizioni di bisogno, di disagio e di emarginazione. L'organizzazione del lavoro presta particolare attenzione alle difficoltà delle persone e mira alla riscoperta e alla valorizzazione delle capacità individuali e professionali di ognuno.

La Cooperativa non ha fini di lucro ed è retta dal principio della mutualità, in ossequio a quanto disposto dall'art. 2511 del Codice Civile e dalle vigenti leggi in materia di cooperazione.

La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con Enti Pubblici, Servizi Sociali, altri enti cooperativi, imprese sociali, organismi del Terzo Settore, imprese profit e non profit, associazioni non riconosciute e qualunque altro ente associativo (personificato o meno) che possa contribuire al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 7 - Oggetto sociale

La cooperativa, con riferimento ed in conformità allo scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei soci, ha per oggetto:

le attività prestate a terzi e realizzate in proprio, di seguito meglio indicate, da svolgersi valendosi dell'attività dei soci cooperatori, dei lavoratori non soci e delle persone considerate svantaggiate nel rispetto e nei limiti consentiti dalle leggi speciali in tema di cooperative sociali, a norma dell'art. 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381 ed in stretta collaborazione con i soggetti pubblici e privati del territorio, interessati a sviluppare iniziative volte al reinserimento sociale di persone in condizioni di disagio e marginalità.

In via indicativa ma non esaustiva intende operare nei seguenti ambiti di attività:

- Attività di costruzione, assemblaggio e confezionamento di particolari meccanici, elettrici ed altro;
- Produzione e vendita all'ingrosso e al dettaglio di prodotti ed oggetti lavorati prevalentemente nei propri laboratori;

- Coltivazione e vendita all'ingrosso e al dettaglio di fiori, essenze, frutta e verdura;
- Allevamento di animali da carne o da compagnia;
- Gestione di servizi o di attività di ristoro e catering;
- Gestione di strutture di ricezione turistica oltre a impianti o servizi per il turismo o il tempo libero;
- Attività di cura e manutenzione del paesaggio e del territorio;
- Produzione e riparazione di oggetti in legno;
- Raccolta, trattamento e trasporto di rifiuti urbani e industriali;
- Organizzazione e allestimento di eventi, cerimonie o fiere;
- Attività di facchinaggio, trasporto e di logistica;
- Attività di pulizia e sanificazione;
- Attività di custodia e gestione e manutenzione di stabili;
- Attività di edilizia e realizzazione impianti;
- Attività di consulenza e progettazione di iniziative volte alla promozione umana.

La Cooperativa potrà, inoltre, svolgere qualsiasi altra attività agricola, industriale, commerciale o di servizi, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi nonché, tra l'altro, per la sola identificazione esemplificativa:

- a) Concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni private ed altre;
- b) Istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;
- c) assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese sotto qualsiasi forma costituite, anche con la qualifica di impresa sociale, consorzi e associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato;
- d) Dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed Organismi economici, consortili e fidejussori pubblici o privati, diretti a consolidare e sviluppare il Movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- e) Concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni

qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle vigenti leggi;

f) Favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con creazione di apposite Sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei;

g) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia e in particolare alle disposizioni definite dall'art. 1, commi 238 e seguenti della legge 205/2017 e successive modificazioni e integrazioni.

Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi la realizzazione dell'oggetto sociale, la Cooperativa potrà provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

Inoltre, con delibera dell'organo amministrativo, potrà assumere interessenze e partecipazioni in imprese che svolgono attività economiche integrative e simili e associarsi ad altre cooperative e consorzi per rendere più efficace la propria azione.

Potrà stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile, previa delibera da parte dell'assemblea dei soci.

Sempre per il conseguimento degli scopi sociali la cooperativa potrà infine, accettare donazioni, lasciti, elargizioni e contributi da privati, enti pubblici e privati, fondazioni e associazioni.

2) ai sensi dell'art. 1, lett. b), della legge 381/91 lo svolgimento di attività diverse - commerciali, industriali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art.4, comma 1, Legge 381/91, come modificato dall'articolo 1, comma 1, Legge n. 193/2000, ed eventuali modifiche posteriori al presente statuto. I lavoratori svantaggiati, costituiscono almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori della cooperativa impegnati nelle

attività di cui alla lettera b dell'art.1 della legge 381/91 e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, possono essere soci della cooperativa ai sensi della Legge 381/91.

Art. 8 - Esercizio dell'attività

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvarrà, delle prestazioni lavorative dei propri soci e dei soggetti diversi dai soci, nel rispetto dei limiti sanciti dalle leggi in materia. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici la cooperativa dovrà rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci lavoratori per la cooperativa troveranno fonte nel regolamento di cui all'art. 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142.

Ai fini del trattamento economico dei soci lavoratori si applica il rapporto concernente le differenze retributive tra i lavoratori di cui all'articolo 13 del d.lgs 112/2017.

TITOLO IV

Soci

Art. 9 - Numero e requisiti dei soci cooperatori

Il numero di Soci è illimitato e variabile, ma non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere Soci cooperatori le persone fisiche aventi capacità di agire che, non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa:

- partecipino al raggiungimento dello scopo sociale;
- siano in grado di acquisire la professionalità necessaria all'esercizio di mestieri attinenti alla natura delle attività della Cooperativa;
- che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo;
- concorrano alla gestione della cooperativa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipino alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi

produttivi della cooperativa;

- contribuiscano alla formazione del capitale sociale e partecipino al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione.

Possono, altresì, essere soci tutti coloro che sono in grado di collaborare al raggiungimento dello scopo sociale. Non possono, invece, essere ammessi come soci coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa, secondo le valutazioni degli amministratori della stessa.

Possono aderire alla Cooperativa in qualità di soci sovventori o finanziatori persone giuridiche e soci enti associativi (personificati o meno) quali Associazioni non riconosciute.

Possono essere ammessi soci cooperatori volontari, di cui all'articolo 2 della legge 8 novembre 1991 n. 381, che prestino la loro attività gratuitamente. I soci cooperatori volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci, il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci e ad essi si applica la regola del voto capitaro. Ai soci cooperatori volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci. Le prestazioni dei soci cooperatori volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.

Nel caso in cui, con apposito Regolamento, sia disciplinata la raccolta dei prestiti, limitatamente ai Soci, sia cooperatori che sovventori, ed esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo sociale, è data facoltà ai Soci stessi di conferire i propri risparmi nel Fondo all'uopo istituito.

Art. 10 - Domanda di ammissione

Coloro che intendono essere ammessi come soci devono presentare all'organo amministrativo domanda scritta.

La domanda dovrà necessariamente contenere i seguenti dati ed elementi:

- a) il cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale;
- b) titolo di studio e competenze professionali;

c) l'ammontare della quota sociale che si propone di sottoscrivere che non potrà comunque mai essere inferiore al limite minimo nè superiore al limite massimo fissato dalla legge;

d) la dichiarazione di conoscere e rispettare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

Art. 11 - Procedura di ammissione

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 9 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro 60 giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo deve motivare entro 60 giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata. In questo caso, l'aspirante socio può, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso in cui la deliberazione assembleare sia difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 12 - Obblighi dei soci

I soci sono obbligati:

- a versare con le modalità e i termini che verranno indicati dall'organo amministrativo le quote sociali sottoscritte, l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea, l'eventuale tassa di ammissione deliberata dall'organo amministrativo;
- a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea e dal consiglio di amministrazione;
- a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo

e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa;

- ad osservare le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il domicilio dei Soci, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci; il Socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione.

Art. 13 - Categoria speciale per i nuovi soci cooperatori

I nuovi soci cooperatori possono essere ammessi, a giudizio insindacabile dell'organo amministrativo, tenuto conto di quanto indicato nella domanda di ammissione, nella speciale categoria dei soci di cui al 3° comma dell'art. 2527 del codice civile.

Tale categoria è istituita in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale, ovvero, al loro inserimento nell'impresa.

I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali:

- coloro che devono completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa;

- coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, stabilisce almeno:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale che non può comunque superare il limite di 5 anni;

- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;

- l'ammontare della quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione. Detto ammontare non dovrà comunque

essere superiore al 75% per cento di quello previsto per i soci ordinari.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 15 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione o di inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 11 del presente statuto. In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli o dell'apposito regolamento, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 15 del presente statuto.

Art. 14 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa, ovvero l'attività di volontariato presso la stessa. Il recesso non può essere parziale. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa.

L'organo amministrativo deve esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se i presupposti del recesso non sussistono, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione

al socio.

Il socio, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al collegio arbitrale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, mentre per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera dell'organo amministrativo, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 15 - Esclusione

L'esclusione è pronunciata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- che, previa intimazione da parte degli amministratori, non abbia eseguito in tutto o in parte il pagamento delle quote sottoscritte;
- che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione in cooperativa;
- che venga dichiarato interdetto o inabilitato;
- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 9 senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo;
- che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- che sia divenuto inidoneo a svolgere l'opera conferita;
- che sia dichiarato fallito o che abbia subito una condanna definitiva ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
- che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- che, in qualunque modo, arrechi significativi danni materiali o di immagine alla cooperativa oppure sia causa di dissidi o disordini

fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale e ordinato svolgimento delle attività sociali, ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;

- che nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti

tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari, ovvero per giusta causa o giustificato motivo;

- svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa;

- che non partecipi per più di tre volte consecutive alle assemblee regolarmente convocate in difetto di idonei motivi da comunicare entro i cinque giorni successivi.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro 60 giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione davanti al collegio arbitrale.

Art. 16 - Provvedimenti in caso di recesso ed esclusione

Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio cooperatore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico.

In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà alla data di delibera dell'organo amministrativo con cui si constatano i legittimi motivi del recesso.

In caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

Art. 17 - Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato.

La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.

Il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e dell'eventuale sovrapprezzo deve essere fatto entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio può avvenire in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di 5 (cinque) anni.

Art. 18 - Morte del socio

In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione.

L'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo amministrativo.

Qualora gli eredi non possano subentrare per carenza dei requisiti o non intendano esercitare il diritto di subingresso, conseguono il diritto al rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

Art. 19 - Soci Sovventori

Possono essere ammessi come soci sovventori, ai sensi delle vigenti norme, le persone fisiche o giuridiche e tutti gli enti associativi (personificati o meno) che partecipano al raggiungimento degli scopi mutualistici mediante la sottoscrizione di quote ed il versamento di capitale.

L'organo amministrativo destinerà tali somme al finanziamento di programmi di sviluppo tecnologico, di ristrutturazione, di potenziamento aziendale o a programmi pluriennali per lo sviluppo dell'impresa. Ai soci sovventori spetta il pieno diritto di partecipare alle assemblee con diritto di voto e possono essere membri del Consiglio di Amministrazione, tuttavia la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione deve essere costituita da soci cooperatori.

In particolare ad ogni socio sovventore spetta un solo voto indipendentemente dal valore del proprio conferimento e dal numero delle quote sottoscritte.

I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori ed ai soci finanziatori (di cui al successivo art. 20) non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori saranno ricondotti automaticamente entro

la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Il privilegio nella eventuale remunerazione del capitale apportato dai soci sovventori, sia in sede di ripartizione annuale che in fase di liquidazione della cooperativa, opera in ogni caso in misura non superiore a due punti percentuali (2%) rispetto alla remunerazione delle quote spettanti ai soci cooperatori stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Condizioni per l'ammissione

1. L'organo amministrativo deve predeterminare il numero massimo dei soci sovventori che intende ammettere, tenendo presente che l'entità dei voti spettanti in assemblea alla somma di soci finanziatori e soci sovventori non deve superare $\frac{1}{3}$ (un terzo) dei voti spettanti ai soci cooperatori. Nel formare tale conteggio l'organo amministrativo dovrà, quindi, tener conto che ai soci sovventori spetta un voto per ogni quota sottoscritta e che invece ai soci finanziatori di cui al successivo art. 20 è attribuito un numero di voti proporzionale al valore della quota sottoscritta.

2. Chiunque desideri acquisire la qualifica di socio sovventore dovrà farne domanda all'organo amministrativo indicando denominazione o ragione sociale in caso di ente o società, cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza in caso di persona

fisica, ed in ogni caso domicilio, codice fiscale, effettiva attività svolta, ammontare della quota di partecipazione che intende sottoscrivere, numero di anni per il quale intende far parte della cooperativa, che non può essere inferiore a tre.

3. I soci sovventori non sono soggetti a verifica da parte dell'organo amministrativo dei requisiti soggettivi riferiti all'oggetto sociale della cooperativa.

4. A seguito di delibera di ammissione i soci sovventori vengono iscritti nel libro soci secondo le modalità in uso per i soci cooperatori, fermo l'obbligo per gli amministratori di inserire a margine del nominativo la categoria di socio sovventore cui il socio appartiene.

Modalità di recesso

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod.

civ., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci.

Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle quote può escludere la possibilità di recesso ovvero stabilire un periodo maggiore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle quote dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti codice civile, per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di eventuali riserve divisibili ad esse spettanti.

Ai soci sovventori si applicano, in quanto compatibili con la natura del rapporto, le disposizioni dettate in materia di soci cooperatori con esclusione solo di quelle relative ai requisiti di ammissione, alle cause di incompatibilità e alle condizioni di trasferimento della quota, nonché quelle concernenti i soci finanziatori previste dal titolo V del presente statuto.

TITOLO V

Soci finanziatori ed altri strumenti finanziari

Art. 20 - Soci finanziatori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo IV del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto, fatta eccezione per le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Art. 21 - Imputazione dei conferimenti

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del patrimonio netto della Cooperativa.

A tale sezione del patrimonio netto è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei soci sovventori.

I conferimenti dei soci finanziatori e sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da una quota del capitale sociale.

I versamenti sulla quota sottoscritta dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere

effettuati: quanto al 25%, all'atto della sottoscrizione e quanto alla parte restante nei termini da stabilirsi dell'organo amministrativo consiglio di amministrazione.

Art. 22 - Delibera di emissione e diritti dei soci finanziatori L'assemblea straordinaria delibera in merito all'emissione di strumenti finanziari partecipativi che attribuiscono ai relativi sottoscrittori, persone fisiche o giuridiche, la qualifica di soci finanziatori.

In caso di emissione di azioni destinate a soci finanziatori spetta a tutti i soci, compresi i soci cooperatori, il diritto di opzione sulle medesime tuttavia l'assemblea che delibera sull'emissione può, su proposta motivata degli amministratori, escludere o limitare tale diritto di opzione ai sensi di legge.

Sono fatti salvi, con riferimento ai soci cooperatori i limiti di cui all'articolo 2514 comma 1 lettere b) e c) codice civile.

La medesima deliberazione dell'assemblea straordinaria stabilisce i compiti degli amministratori ai fini del collocamento delle azioni emesse.

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al valore della quota sottoscritta o al numero delle azioni dallo stesso sottoscritte.

Ai soci cooperatori non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori di cui al precedente art. 19 e dei soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori

Le quote spettanti ai soci finanziatori sono privilegiate nella eventuale ripartizione di riserve patrimoniali disponibili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea

straordinaria.

Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le quote dei soci cooperatori.

A favore dei soci finanziatori il privilegio opera comunque in misura non superiore a due punti percentuali (2%) rispetto alla remunerazione delle quote dei soci cooperatori stabilita dall'Assemblea dei soci, nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente statuto riguardanti le cooperative a mutualità prevalente.

La remunerazione delle quote sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti percentuali (2%) rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle quote dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle quote dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento della Cooperativa, le quote dei soci finanziatori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle quote si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di eventuali riserve divisibili.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle quote può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle quote dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, cod. civ., per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti.

Art. 23 - Strumenti finanziari

Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza

prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile e dell'articolo 111-octies delle disposizioni attuative.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;

- le modalità di circolazione;

- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;

- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli. All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

Titolo VI

Patrimonio sociale, ristorni, bilancio e riparto degli utili

Art. 24 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- da un numero illimitato di quote sociali, ciascuna del valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;

- dalla riserva legale formata con gli utili di cui al successivo articolo 25 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

- dall'eventuale sovrapprezzo quote sociali formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali;

- dalla riserva straordinaria;

- da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sociali sottoscritte.

Le riserve, sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 25 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio in base ai principi e alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile. Gli amministratori documentano in nota integrativa le condizioni di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 del codice civile.

Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società.

In tale relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'organo amministrativo, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 (novanta) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni. Le ragioni della dilazione dovranno risultare nella relazione sulla gestione.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

L'organo amministrativo provvede altresì alla redazione del Bilancio Sociale secondo le norme e le previsioni del Dlgs 112/17 e successivi provvedimenti attuativi.

Art. 26 - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri

stabiliti dall'apposito regolamento di cui all'art. 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142.

I ristorni possono essere erogati in denaro ovvero mediante aumento gratuito del valore delle quote sociali sottoscritte e versate. Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto dagli amministratori.

Art. 27 - Destinazione dell'utile

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla riserva legale;
- una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- un eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia e dal precedente art. 24;
- un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato da distribuire in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;
- un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- quanto residua alla riserva straordinaria.

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge ai fini del mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

Art. 28 - Trasferimento delle quote sociali

Il socio che intende trasferire le proprie quote sociali deve darne comunicazione scritta all'organo amministrativo con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine il socio è libero di trasferire le proprie quote sociali e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti richiesti per l'ammissione.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione al trasferimento delle quote deve essere motivato. Contro il diniego il socio può, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione al collegio arbitrale.

TITOLO VII

Organi sociali

Art. 29 - Sistema di amministrazione e organi sociali

Gli organi sociali della cooperativa sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) l'organo di controllo se nominato.

Sezione I - Assemblea

Art. 30 - Convocazione

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima; la convocazione deve essere effettuata con lettera raccomandata anche a mano, fax o e-mail, ovvero mediante affissione dell'avviso presso la sede sociale almeno 10 giorni prima dell'adunanza.

In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativi e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, entro termini più lunghi (comunque non superiori a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio) così come previsto nell'art. 25 del presente statuto.

Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto necessario dall'organo amministrativo o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, da tanti soci che esprimano almeno un terzo dei voti spettanti ai soci cooperatori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 10 (dieci) giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa. Per le decisioni che riguardano:

- le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto sociale;
- le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione, la deliberazione dell'assemblea deve essere assunta alla presenza di un notaio.

Art. 31 - Decisioni dei soci riuniti in assemblea

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la ripartizione degli utili;
 2. l'approvazione del bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del d.lgs. 112/2017
 3. la struttura dell'organo amministrativo, la nomina degli amministratori e la durata del loro mandato;
 4. la nomina dell'organo di controllo;
 5. la modificazione dello statuto;
 6. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
 7. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o rilevante modificazione dei diritti dei soci;
 8. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.
 9. la consultazione e/o partecipazione circa l'assunzione delle decisioni dell'impresa sociale.
- Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis c.c.

Art 32 - Costituzione dell'assemblea

L'assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione quando intervengono personalmente o per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati

aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia, l'assemblea convocata per lo scioglimento e la liquidazione della società, sia in prima, sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei due terzi dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Art. 33 - Diritto di voto e rappresentanza in assemblea

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nel pagamento delle quote sociali sottoscritte, fermi rimanendo i limiti al diritto di voto previsti per i soci iscritti nella categoria speciale dall'art. 13 del presente statuto.

Ogni socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote sociali possedute fatto salvo quanto indicato all'articolo 22 con riferimento ai soci finanziatori; per i soci iscritti nella categoria speciale si rinvia all'art. 13 del presente statuto. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi

rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di tre deleghe.

Art. 34 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal vice-presidente del consiglio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Sezione II - Organo amministrativo

Art. 35 - Amministratori

Gli Amministratori sono eletti dall'assemblea

ordinaria dei soci ed il loro numero, determinato nella stessa assemblea, può essere da tre a sette. Gli amministratori devono avere il requisito della onorabilità, professionalità e indipendenza. Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni. Essi possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e un vice presidente.

Non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro verbali degli amministratori.

Art. 36 - Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere comunicata a tutti gli amministratori, all'organo di controllo, se nominato, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo, se nominato.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se

nominato, il quale deve essere trascritto nel libro verbali degli amministratori. Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con decisione approvata dall'organo di controllo se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori soci cooperatori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 37 - Rappresentanza legale

La firma sociale e la rappresentanza legale della società sono affidate anche in giudizio al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

Sezione III - Organo di controllo e controllo contabile

Art. 38 - Organo di controllo

La società può nominare il sindaco o il revisore. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 cod. civ., la nomina del sindaco o del revisore è obbligatoria; ad essi si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; al sindaco è affidato, in mancanza di nomina del revisore di cui infra, il controllo contabile e la

revisione legale dei conti.

Qualora in alternativa al sindaco, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto nell'apposito Registro dei Revisori Contabili.

Detto organo durerà in carica tre esercizi e scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Esso è rieleggibile.

La retribuzione annuale dell'organo di controllo è determinata dall'organo amministrativo nella riunione successiva alla sua nomina, per tutta la durata del suo ufficio.

TITOLO VIII

Scioglimento e altre disposizioni

Art. 39 - Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dall'articolo 2545 duodecies c.c., nonché per la perdita del capitale sociale, il venir meno del numero minimo dei soci per un periodo superiore ad un anno ovvero per deliberazione dell'assemblea dei soci.

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dispone in merito alla determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, alla nomina degli stessi, al compenso e ai criteri di liquidazione.

L'assemblea dispone inoltre in merito a quanto ora non previsto ma obbligatorio per legge.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le modalità e le maggioranze previste per la modifica dello statuto.

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

Art. 40 - Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento della cooperativa vi è

l'obbligo di devoluzione del patrimonio sociale residuo ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 41 - Clausola arbitrale

Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità, all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative a recesso od esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra soci, devono essere rimesse alla decisione di un collegio di tre arbitri da nominarsi dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede legale la cooperativa, su istanza della parte più diligente.

Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e organo di controllo ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante fin dal momento dell'accettazione del relativo incarico.

L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la cooperativa. La parte che ricorre al collegio dovrà precisare l'oggetto della controversia.

L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto determinando, altresì, la ripartizione dei costi dell'arbitrato tra le parti.

Art. 42 - Disposizioni finali

Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 del codice civile per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente e contenute nel presente statuto agli articoli 24 (divieto di distribuzione delle riserve tra i cooperatori), 25, 27 (approvazione bilancio e destinazione dell'utile) e 40 (devoluzione del patrimonio residuo) sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile, le leggi speciali sulla cooperazione e sulle imprese sociali di cui al d.lgs 112/2017 in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Firmato:

Vanoni Benedetta

Tagliaferro Michele

Vincenza Esposito

Laura Pirro Balatto notaio impronta del sigillo

Copia su supporto informatico conforme
all'originale del documento su supporto cartaceo ai
sensi dell'art. 23, d.lgs 82/2005 che si trasmette
in termini utili di registrazione ad uso del
registro delle imprese.